

## Rimborsi dei crediti da dichiarazione e maggior danno da svalutazione monetaria

di Luigi Vassallo, Giuseppe Gargiulo

Si rafforza la tendenza giurisprudenziale a riconoscere la giurisdizione tributaria sul maggior danno da inflazione a fronte dei crediti di imposta tardivamente rimborsati. Tuttavia, trattandosi di crediti di valuta, il maggior danno riguarda la parte del credito stesso che non è salvaguardata dagli appositi interessi a favore del contribuente. Destano perplessità tuttavia i criteri empirici e un po' approssimativi per il calcolo «equitativo» di tale maggior danno da inflazione, di cui esisterebbero elementi di calcolo più accurati. Ma forse è uno dei tanti riflessi della sommarietà del rito tributario.

### ■ Risarcimento del «danno ulteriore» da tardivo rimborso di imposte

Luigi Vassallo

Una ulteriore tematica inerente alla giurisdizione, accanto a quelle già esaminate su *Dialoghi Tributarî* n. 6/2008 per cd. «responsabilità aggravata» ex art. 96 c.p.c., per «lite temeraria» (1) riguarda il maggior danno per tardivo rimborso di crediti di imposta dichiarati; si tratta qui di un comportamento «omissivo», nella forma inerte del «silenzio-diniego», di fronte a un credito d'imposta ritualmente richiesto dal contribuente nella dichiarazione; la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sez. XXVIII, 21 dicembre 2007, n. 65/28/07 (2), contiene spunti interessanti non solo e non tanto sulla giurisdizione (tributaria anziché civile), quanto sulla quantificazione del danno ed i rapporti con gli interessi spettanti *ex lege* al contribuente.

Premessa la sussistenza dell'obbligo risarcitorio in argomento anche quando la tardività dipende dalle carenze strutturali del sistema burocratico dell'Amministrazione finanziaria (3), la sentenza accoglie l'appello contro quella di primo grado, che aveva inopinatamente dichiarato cessata la materia del contendere sulla base del solo riconoscimento del diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il contribuente ricorreva in appello per una

condanna al rimborso del credito «riconosciuto» dall'Agenzia, ma non rimborsato, nonché gli interessi anatocistici e il maggior danno. L'Agenzia delle entrate ribadiva la correttezza della sentenza di primo grado per cessata materia del contendere, visto il riconoscimento del credito della società, la disposizione espressa che nega gli interessi anatocistici (4) e la carenza di giurisdizione del giudice tributario sul risarcimento del maggior danno.

La Commissione tributaria regionale si dichia-

Luigi Vassallo - Avvocato cassazionista e Giudice Tributario d'Appello presso la Commissione tributaria regionale della Lombardia e Presidente dell'Associazione Magistrati Tributarî della Lombardia

(1) Accanto a quelle già esaminate su *Dialoghi Tributarî* n. 6/2008, pag.70 ss. (cfr. anche S. Betti, «Giurisdizione sul risarcimento danni per responsabilità aggravata dell'Amministrazione finanziaria», Relazione di intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario, 15 febbraio 2008, Genova).

(2) In *Banca Dati BIG*, IPSOA.

(3) Cfr. Cass., Sez. I civ., 4 novembre 1992, n. 11968.

(4) Art. 37, comma 50, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui «gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile».

rava provvista di giurisdizione sugli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. e sul maggior danno da «rivalutazione monetaria» *ex art.* 1224 c.c.; ciò richiamando la Corte di cassazione che ha «sistematicamente affermato il principio, ormai consolidato, che appartiene alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie, non solo la cognizione dell'obbligazione principale e di quella concernente la corresponsione degli interessi, anche anatocistici, ma altresì la cognizione della domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno da svalutazione monetaria sulla somma indebitamente versata per imposte e trattenuta; l'art. 35, comma 50, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, secondo cui gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c., è stato ritenuto operante solo per il periodo successivo alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. 23 ottobre 2006, n. 24992) (5). Il risarcimento del danno per l'inadempiamento o per il ritardo nelle obbligazioni pecuniarie è, ancor prima di ogni altra considerazione, finalizzato alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ed a tale obbligazione *ex art.* 1224 c.c. (proprio perché avente natura di debito di valuta e non di valore) non può certo negarsi, ai fini della giurisdizione, la caratteristica intrinseca «dell'accessorietà» rispetto al diritto al rimborso del credito d'imposta.

È interessante il riconoscimento della somma di euro 10.000,00 quale risarcimento del danno ulteriore, da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 c.c., e quale «... misura minima determinata in ben circoscritti limiti della ragionevolezza ...». Il maggior danno da rivalutazione monetaria *ex art.* 1224 c.c. ... è riconosciuto nei limiti in cui il depauperamento del creditore è concretamente percettibile».

Nella motivazione si rileva che gli interessi sui crediti di imposta vengono tassati per competenza, ed iscritti quali crediti man mano che maturano, e non per cassa al momento della loro percezione, per cui in termini di valore reale l'ammontare degli interessi tardivamente corrisposti si riduce fino a risultare inferiore all'imposta anticipata.

La sentenza stigmatizza l'illegittima rendita a

favore dell'A.F. e a danno della società, derivante dalla svalutazione monetaria, rendita tanto più consistente quanto più lungo è il tempo che intercorre tra l'anticipato pagamento delle imposte ed il successivo pagamento degli interessi.

Appare pienamente condivisibile la cumulabilità, a favore del contribuente, degli interessi legali e del maggior danno, finalizzati a una più equa e congrua rideterminazione del credito d'imposta; il maggior danno da svalutazione monetaria *ex art.* 1224 c.c. serve infatti a salvaguardare la perdita di valore del credito per la parte non compensata dagli interessi; questo coordinamento tra interessi e svalutazione, per un debito «di valuta», emerge dal criterio adottato per la quantificazione di tale «maggior danno», la cui determinazione è effettuata con evidente ricorso al criterio dell'«equità». Il giudice insomma presume che, visti gli importi del credito, un danno ulteriore da inflazione, rispetto agli interessi, ammonti prudenzialmente a diecimila euro.

Quanto a decorrenza, a norma dell'art. 1224 c.c., gli interessi moratori ed il risarcimento del maggior danno (che così realizzano la rivalutazione complessiva del credito a seguito della riduzione del potere d'acquisto della moneta) saranno dovuti dall'Amministrazione quando in mora, cioè quando è in colpevole ritardo. L'art. 1224 c.c., fondatamente richiamato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, stabilisce che il debitore in mora è obbligato a corrispondere gli interessi ed a risarcire il maggior danno che il creditore dimostri di aver subito, con ciò consentendo la cumulabilità tra la rivalutazione del credito relativo al capitale, ed il pagamento degli interessi.

Per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore, secondo la giurisprudenza, è necessario guardare non tanto all'oggetto della prestazione che si sarebbe concretata al momento dell'inadempiamento, ma all'oggetto originario della prestazione che, nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal danaro, mentre nelle ob-

(5) Altrimenti si sarebbe avuta una portata retroattiva della norma del 2006, giustamente esclusa da Cass., 23 ottobre 2006, n. 24992, in *Banca Dati BIG*, IPSOA.

bligazioni di valuta è proprio una somma di danaro.

Il debito per il risarcimento del danno, conseguente alla mora, di un'obbligazione sin dall'origine pecuniaria, *ex art. 1224 c.c.*, ha natura di debito di valuta e il maggior danno, rispetto a quello compensato con gli interessi, deve essere determinato; a questo scopo la sentenza ha dunque ritenuto doveroso tener conto, indipendentemente dalla esaustività della prova offerta, della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione, quantificando e liquidando «equitativamente» tale danno.

Così operando, i giudici di appello lombardi,

qualcuno direbbe «coraggiosamente», hanno fatto riferimento a quel filone giurisprudenziale più datato, a prima vista superato, ma più pertinente al caso concreto, favorevole all'intervento anche d'ufficio del giudice stesso, mediante l'adozione di un criterio equitativo per la determinazione del danno; quest'ultimo è stato quantificato in modo realistico e prudente, in ragione del lungo tempo trascorso dalla presentazione della dichiarazione; indipendentemente da qualsiasi ulteriore prova da parte del danneggiato, è stata ritenuta assorbente la notoria svalutazione monetaria (per tale orientamento giurisprudenziale si veda, per tutte, Cass. n. 5337/1983).

## ■ **Maggior danno ex art. 1224 c.c., principio di allegazione e criteri di determinazione**

Giuseppe Gargiulo

Come rilevato da Luigi Vassallo, il ritardato rimborso di un credito di imposta, da parte dell'Amministrazione finanziaria, può ben causare al contribuente un maggior danno da «svalutazione monetaria» (eccedente quello risarcito dalla corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge tributaria) e la giurisdizione spetta alla medesima Commissione tributaria investita della controversia principale (relativa alla richiesta di rimborso del tributo indebitamente assolto). I suddetti principi si inseriscono in un filone giurisprudenziale ormai consolidato della Corte di cassazione (6), secondo cui le Commissioni tributarie sono competenti a pronunciarsi non solo sulla controversia «principale», relativa al rimborso, ma anche sulla eventuale domanda «conseguente» ed «accessoria» diretta ad ottenere il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria (7).

Il danno da svalutazione monetaria rappresenta il confine estremo della giurisdizione tributaria in materia di risarcimento, dopo di che scatta la giurisdizione ordinaria per responsabilità extracontrattuale, *ex art. 2043 c.c.*, proposta dal contri-

bre 1994, n. 8277; Id., 21 dicembre 1996, n. 11483, in *Banca Dati BIG*, IPSOA; Id., 20 maggio 1999, n. 789, *ivi*; Id., 21 marzo 2002, n. 14274, in *GT - Riv. giur. trib.* n. 1/2003, pag. 55, con commento di M. Bruzzone, «Il giudice tributario decide su interessi e rivalutazione» e in *Banca Dati BIG*, IPSOA. Tale soluzione è stata avallata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione sull'assunto, a giudizio di chi scrive condivisibile (anche alla luce dell'emergente principio ordinamentale di «concentrazione della giurisdizione»), che la domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria *ex art. 1224*, secondo comma, c.c. - pur configurandosi come una domanda autonoma, in quanto relativa all'accertamento di una forma di danno che genera un'obbligazione autonoma collegata alla mora del debitore - rappresenta, comunque, una conseguenza della violazione di una norma tributaria da parte del Fisco; da qui, pertanto, la possibilità di qualificare la controversia relativa all'obbligazione risarcitoria come una controversia «accessoria» rispetto alla controversia tributaria principale e, in quanto tale, devoluta alla competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie. Invero, il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, al pari degli interessi moratori, ha ad oggetto l'accertamento di «diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto amministrativo».

(7) Si veda in senso conforme, in dottrina, anche F. Batistoni Ferrara, «La giurisdizione del giudice tributario», in *Dir. prat. trib.*, 1997, I, pag. 253 ss.; A. Giovannini, «Processo tributario e risarcimento del danno. (Sulla «pienezza» ed «esclusività» della giurisdizione speciale)», in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, LVIII, 2, I, pag. 200 ss.; G. Boletto, «Responsabilità per danni dell'amministrazione finanziaria», in *Riv. dir. trib.*, 2003, pag. 65 ss. Ritengono invece che si debba optare per una interpretazione restrittiva, secondo cui dovrebbero essere intese come accessorie ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 546/1992, le sole controversie relative alle spese di notifica, agli aggi dovuti all'esattore ed agli interessi moratori L. del Federico, «La giurisdizione», in *Il processo tributario*, a cura di F. Tesaro, Torino, 1998, pag. 54 ss. G. Bellagamba, *Il nuovo contenzioso tributario*, Torino, 1993.

Giuseppe Gargiulo - Dottore commercialista in Roma

(6) In tal senso si vedano, *ex pluribus*, Cass., SS.UU., 10 otto-

buente per i danni da questi ingiustamente subiti in conseguenza di comportamenti illegittimi dell'Amministrazione finanziaria (incluso un eventuale ritardato rimborso di un credito d'imposta) (8). Tale orientamento è pacifico nella giurisprudenza di legittimità ed è stato recentemente ribadito, con argomentazioni assai limpide e convincenti, a parere di chi scrive, anche da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza 4 gennaio 2007, n. 15 (9), dove si è precisato che non sussiste la giurisdizione speciale del giudice tributario ove la posizione fatta valere in giudizio consiste nella lesione patrimoniale subita dal contribuente in conseguenza dell'illecito comportamento della Pubblica amministrazione rispetto a un rapporto tributario ormai del tutto esaurito; in questo caso infatti, il rapporto tributario opera solo come sfondo della vicenda e non presenta più alcuna «connessione determinante rispetto alla richiesta di risarcimento danni» (10).

Ci sono tuttavia, a giudizio di chi scrive, due aspetti in relazione ai quali la sentenza riassunta da Luigi Vassallo desta alcune perplessità, a cominciare dall'accoglimento di una domanda generica di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, anche in assenza di una specifica allegazione da parte del ricorrente. Infatti, come precisato anche dalla Corte di cassazione, nella recente sentenza 31 luglio 2007, n. 16871 espressa a Sezioni Unite (11), «in siffatta situazione, la domanda di rivalutazione monetaria del credito tributario proposta con il ricorso originario deve essere dichiarata inammissibile», atteso che «l'onere di allegazione costituisce presupposto tanto dell'onere della prova, quanto, e prima, della stessa ammissibilità della domanda di risarcimento del danno ex art. 1224, comma 2, del codice civile» (12).

Nel caso in esame emergeva piuttosto chiaramente, a giudizio di chi scrive, che il ricorrente non solo non aveva fornito, nel ricorso originario, alcuna prova del maggior danno da svalutazione monetaria (circostanza che potrebbe essere, tuttavia, superata d'ufficio dal giudice adito, ricorrendo a presunzioni e fatti notori) (13) ma non aveva neanche allegato l'esistenza di tale circostanza nel caso concreto. Se la suddetta lettura degli atti

(8) È pacifico, infatti, che l'attività della Pubblica amministrazione anche in campo tributario deve essere svolta non solo nei limiti posti dalle specifiche leggi che regolano l'attività della stessa, ma anche nel rispetto del generale *neminem laedere*. In tal senso, si vedano in giurisprudenza, *ex pluribus*, Cass., SS.UU., 4 gennaio 2007, n. 15, Cass., 21 febbraio 2007, n. 4055; Id., 16 aprile 2007, n. 8958; Id., 27 gennaio 2003, n. 1191; Id., 29 aprile 1999, n. 722; Id., 21 febbraio 2007, n. 4055; Cass., SS.UU., 16 aprile 2007, n. 8958; Corte d'appello di Trieste, 5 novembre 1999, n. 687, in *Riv. dir. trib.*, 2001, pag. 237 ss., con commento di E. Manzon - A. Modolo, «La tutela giudiziale del contribuente avverso le illegalità istruttorie ed i comportamenti illeciti dell'amministrazione finanziaria nell'attività impositiva. Considerazioni sulla giurisdizione in materia tributaria», cit., *loc. ult. cit.*; Tribunale ordinario di Venezia, Sez. III, 19 marzo 2007, n. 4055, in *GT - Riv. giur. trib.* n. 7/2007, pag. 585, con commento di S. Buttus, «Le domande risarcitorie del contribuente non possono ricomprendersi tra gli «altri accessori» oggetto della giurisdizione tributaria».

(9) In *Banca Dati BIG*, IPSOA.

(10) La Corte ha precisato, in particolare, che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e che, pertanto, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice speciale, ciò che rileva è il cd. «*petitum sostanziale*», da identificare non solo in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata in astratto a quest'ultima dal diritto positivo. Rappresentando la giurisdizione speciale tributaria una deroga alla giurisdizione ordinaria, ciò comporta che una controversia è attribuita al giudice tributario solo in quanto rientri in una delle fattispecie tassativamente indicate nell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992; «al di fuori di queste ipotesi tassative di deroga della giurisdizione ordinaria non vi è spazio per una giurisdizione della Commissione tributaria su una controversia relativa al risarcimento dei danni causati dalla Pubblica amministrazione in uno dei rami della sua attività, con la conseguenza che anche se questo settore è il tributario non viene meno la giurisdizione ordinaria, tranne che la controversia non possa sussumersi in una delle fattispecie tipizzate attributive della giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie». Viene, inoltre, precisato dalla Corte che, nel caso di responsabilità *ex art.* 2043 c.c., a differenza di quanto accade per il maggior danno da svalutazione monetaria *ex art.* 1224, secondo comma, la previsione di «ogni altro accessorio», contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, di per sé non è in grado di radicare la giurisdizione del giudice tributario per controversie sul risarcimento danni per comportamento illecito dell'Amministrazione finanziaria, in quanto la relativa azione non risulta «connessa» ad alcuna delle controversie tributarie indicate nel citato art. 2, ma piuttosto collegata alla condotta, dolosa o colposa, dell'Amministrazione finanziaria.

(11) In *Banca Dati BIG*, IPSOA.

(12) Sulla operatività del cd. principio di allegazione anche nell'ambito del processo tributario la dottrina è unanimemente concorde. Si veda per tutti C. Glendi - C. Consolo, *Commentario breve alle leggi del processo tributario*, Padova, 2008, *sub art.* 7, pag. 66 ss.

(13) Si veda sul punto la recente sentenza Cass., SS.UU., 16 luglio 2008, n. 19499, la quale, nel comporre il contrasto di giurisprudenza insorto in seno alla medesima Corte in ordine alla suffi-

(segue)

processuali dovesse essere corretta, la sentenza in esame dovrebbe considerarsi suscettibile di gravame, per violazione dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 (14); violazione che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del medesimo decreto, «è rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio» (15). Infatti, l'ammissibilità della domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, proposta con il ricorso originario, va riconosciuta, in ossequio al principio di allegazione, solo nei limiti in cui il creditore abbia almeno allegato, nei motivi del ricorso, l'esistenza dei fatti che giustificano la suddetta domanda (16).

Altre perplessità riguardano la determinazione del suddetto danno da svalutazione monetaria. Rinviando per eventuali approfondimenti alle riflessioni civilistiche (17), correttamente l'articolo precedente ritiene che il cd. danno da svalutazione monetaria riguardi la perdita della possibilità, per il creditore, di sottrarsi all'inflazione, spendendo o investendo la somma in impieghi aventi una remuneratività almeno pari o superiore al tasso di inflazione. Il danno da svalutazione monetaria sussiste, quindi, solo nella misura in cui il tasso degli interessi moratori spettanti sui crediti tributari (nella speciale misura prevista dalla legge tributaria) è inferiore al tasso di inflazione registrato nella *mora debendi*. Meramente di contorno appaiono, quindi, le affermazioni della Commissione tributaria regionale sulla imponibilità per competenza degli interessi di mora spettanti sui crediti tributari ed il ricorso a criteri equitativi per la determinazione del danno. In questo caso, infatti, non sembrano sussistere gli elementi

(continua nota 13)

cienza della qualità di imprenditore del creditore ai fini della presumibilità di impieghi antinflattivi della somma non tempestivamente versata dal debitore, dopo aver ripercorso la storia dell'evoluzione della giurisprudenza in ordine alla prova del danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie, ha affermato (riformando, almeno in parte, quanto affermato nella precedente sentenza del 31 luglio 2007, n. 16871, in *Banca Dati BIG*, IP-SOA) i seguenti principi di diritto:

«- nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque do-

vuti) è, in via generale, riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare, a tale fine, il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.;

- è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta, se gli fosse stata tempestivamente versata;

- il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario, sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti;

- in entrambi i casi, la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa».

(14) È noto, infatti, che i motivi del ricorso (a cui sono riconducibili le allegazioni di fatto che il contribuente deve svolgere a sostegno della propria domanda) devono comunque ritenersi inesistenti, con conseguente inammissibilità del ricorso, quando si sostanziano nella semplice affermazione di illegittimità del comportamento dell'Ufficio, occorrendo che siano esplicitate le ragioni, in fatto e in diritto, sulle quali si fonda il giudizio di illegittimità, per consentire, alla controparte e al giudice, l'esatta conoscenza dei termini della controversia (in tal senso, ad es., Comm. trib. centr., 1° luglio 1994, n. 2358; nonché in dottrina T. Baglione - S. Menchini - M. Miccinesi, *Il processo tributario*, Milano, 2004, pag. 219).

(15) Deve ritenersi, infatti, che la rilevanza d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso disposta dall'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, sebbene si riferisca, letteralmente, alla sola irregolare costituzione in giudizio del ricorrente, è in realtà applicabile a tutte le ipotesi di inammissibilità del ricorso, che determinino una decadenza incidente su diritti indisponibili (cfr. Cass., 12 maggio 1992, n. 5260, nonché T. Baglione - S. Menchini - M. Miccinesi, *op. cit.*, pag. 224-225).

(16) In tal senso si veda anche la recente sentenza della Corte di cassazione, SS.UU., 16 luglio 2008, n. 19499, cit. la quale - nel confrontarsi con la precedente decisione 31 luglio 2007, n. 16871, cit. - ha ribadito che «ove il creditore abbia solo domandato la «rivalutazione monetaria e gli interessi», ma non ha neppure prospettato di aver subito, in concreto, un maggior danno da svalutazione monetaria, la domanda relativa a tale danno deve ritenersi inammissibile in relazione all'art. 1224, secondo comma, c.c.».

(17) Si veda in dottrina *ex pluribus* F. Galgano, *Trattato di diritto civile*, Vol. II, Padova, 2008, pag. 84 ss.; in giurisprudenza la magistrale e già citata sentenza di Cass., SS.UU., 16 luglio 2008, n. 19499, cit.

per una determinazione meramente equitativa del suddetto danno *ex art.* 1226 c.c. Sussistevano, al contrario, tutti gli elementi per una determinazione puntuale dello stesso, considerando lo *spread* eventualmente esistente tra il tasso di in-

flazione ed il tasso di interesse spettante, per legge, sul ritardato pagamento dei crediti tributari, onde accertare l'effettiva esistenza, nel caso concreto, del lamentato maggior danno da svalutazione monetaria.

## RIVISTE



## Trusts e attività fiduciarie

Bimestrale di approfondimento scientifico e professionale

**Direzione scientifica:** Maurizio Lupoi

**Comitato scientifico:** S.M. Carbone, U. Carnevali, G. De Nova, A. Fantozzi, A. Fedele, F. Gallo, A. Gambaro, D. Hayton, N. Lipari, F. Marchetti, A. Palazzo, V. Uckmar, G. Visentini

Attraverso il dialogo tra studiosi della materia e professionisti, la rivista assicura un'informazione completa sui temi di maggior attualità, pubblicando i **saggi** dei massimi esperti sull'istituto del trust e dei negozi fiduciari, la **documentazione** (giurisprudenza, legislazione e prassi), sia **italiana** che **straniera**, indispensabile per la stesura degli atti istitutivi di trust, e la **bibliografia** degli **scritti italiani** in materia.

Compreso nel prezzo d'abbonamento il Servizio **Dottrina on-line** che offre direttamente dalla Home-page:

- **Rivista in anteprima**, il pdf della rivista ancora in fase di stampa;
- **La consultazione on-line dei contenuti della rivista**, grazie alla ricerca a testo

libero, per autore o anno di pubblicazione;

- **Massimario di Giurisprudenza**, le massime delle sentenze emanate dal 1860;

[www.ipsoa.it/trust](http://www.ipsoa.it/trust)

Periodicità: bimestrale

Abbonamento annuale: € 258,00

Ipsoa. pagg. 112

**Per informazioni:**

- **Servizio Informazioni Commerciali:**

[www.ipsoa.it/servizioclienti](http://www.ipsoa.it/servizioclienti)

E-mail: [info.commerciali@wki.it](mailto:info.commerciali@wki.it)

Tel. 02/82476794 - Fax 02.82476403

- **Agenzia Ipsoa di zona**

([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))

- [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)